



**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 39 DEL 14 DICEMBRE 2016**

Oggetto: DELIBERAZIONI AZIENDALI DI CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' EXTRA LAVORATIVE. RICHIESTA DI PARERE LEGALE.

L'anno duemilasedici, addì 14 del mese di Dicembre alle ore 10,30 nella sede dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano, il Commissario Straordinario, assume i poteri del Consiglio di Amministrazione dell'Ente giusto Decreto Sindacale n. 56 del 25/10/2016 – prot. n. 56522.

E' presente ai sensi dello Statuto aziendale il Direttore dr. Eros Donatelli.

Assiste per svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante il dr. Bruno Terenzi, all'uopo delegato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sentita la relazione del Responsabile della macrostruttura 2 dell'Azienda Speciale, dr. Bruno Terenzi, tra le cui incombenze lavorative rientra quella della gestione amministrativa del personale;

Riferite le seguenti considerazioni:

<< In ordine alla astratta possibilità dei dipendenti dell'Azienda Speciale di effettuare lavori o prestazioni professionali altre (extralavorative), ribadito anche in questa sede che primeggia e prevale sempre e comunque l'interesse dell'Azienda, sarebbero da prendere in esame alcune variabili.

Per prima, le diverse tipologie del contratto individuale di lavoro, laddove sono determinanti le mansioni assegnate e il tempo contrattuale delle prestazioni.

A seguire, la circostanza per la quale non sussistono specifiche incompatibilità normative, né di natura legislativa essendo questa Azienda ente pubblico economico non soggetto alle disposizioni delle quali al d.lgs. n. 165/2001, né di rango contrattuale (cfr. CCNL UNEBA). Sicché troverebbero applicazione gli articoli 2104 e 2015 del codice civile, nonché i corrispondenti dettami dei paragrafi [D]: (Dovere di fedeltà, di non concorrenza, di rispetto verso i terzi) ed [E]: (Dovere di diligenza)

☎ 0854454672 ☎ 0854481345

www.aziendasociale.it info@aziendasociale.it info@pec.aziendasociale.it

del Capo II del Regolamento del Personale e Codice di Etica e Condotta Aziendale, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 06 Ottobre 2014. Variabili, ovviamente da ponderare in vicendevole correlazione.

Senonché, a presentare importanti motivi di riflessione irrompe la perentoria enunciazione dell'articolo 27 - comma 4 - dello Statuto aziendale vigente, effettivamente in passato alquanto negletto. Infatti, detto comma 4 recita testualmente: <<**4. La qualità di dipendente dell'Azienda è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi professione, impiego, commercio o industria, nonché con ogni incarico professionale retribuito la cui accettazione non sia stata espressamente autorizzata dal Consiglio di amministrazione**>>.

Irrompe, nel contesto della questione dibattuta, la considerazione dello Statuto quale *lex specialis* prevalente sulla *lex generalis*, perciò sarebbe applicabile la prima (Statuto) in deroga alla seconda. Insomma, la previsione del comma 4 dell'articolo 27 dello Statuto aziendale prevarrebbe a farebbe giustizia di ogni altra e più favorevole disciplina di specie.

Ma esiste un discrimine, non trascurabile, derivante dalle diverse tipologie di contratto di lavoro: esistono casi per i quali l'esercizio di attività extralavorativa richiederebbe l'autorizzazione preventiva da parte - nel nostro caso - dell'Azienda, e casi per i quali non si dovrebbe trattare di autorizzazione, ma solo di una comunicazione circostanziata, utile per lo scrutinio della sussistenza di motivi ostativi per incompatibilità e non concorrenza, nonché per la verifica della supremazia dell'interesse aziendale.

Ne conseguirebbe che, per i lavoratori che svolgono altra attività lavorativa ulteriore rispetto a quella alle dipendenze dell'Azienda Speciale, purché con contratto di lavoro **non a tempo pieno**, sia si tratti di tempo parziale orizzontale che verticale, non occorrerebbe la formale autorizzazione dell'Azienda, mentre resterebbe completamente esclusa ogni possibilità per i dipendenti a tempo pieno.

Sarebbe utile anche una riflessione sulla interpretazione della norma statutaria invocata, specificatamente rivolta all'*incipit* del testo: "**La qualità di dipendente dell'Azienda...**".

Sarebbe comoda una interpretazione strettamente letterale, giacché essa taglierebbe la testa al toro e consentirebbe di sgomberare il campo da ogni aspetto possibilista della discussione. Nel senso che vieterebbe, per via della sola realtà occupazionale individuale alle dipendenze dell'Azienda Speciale, ogni attività extralavorativa.

Però, si lascia senz'altro preferire l'interpretazione teleologica, ovvero quella che prende in considerazione anche il ragionamento (*rectius*: la logica) che ha determinato "la volontà del legislatore", cioè - nel nostro caso - la volontà dell'organo comunale che ha approvato lo Statuto Aziendale. E su questo piano non sembrerebbe dubitabile che la locuzione "**La qualità di dipendente dell'Azienda...**" sia da riferire alla condizione di dipendente a tempo pieno.

D'altronde, il divieto interpretato in senso letterale esteso a tutti, rappresenterebbe, più che una restrizione, una vera compressione delle libertà individuali fondata su presupposti insostenibili e non opponibili nella eventualità di ricorsi giurisdizionali.

Altro e diverso è il caso dell'**incarico professionale retribuito**, per il che non sembrerebbero sorgere dubbi circa la necessità per tutti i dipendenti di ottenere la previa autorizzazione da parte dell'Azienda>>.

Apprezate come condivisibili le ragioni esposte innanzi;

Ritenuto necessario mettere ordine nella materia, anche al fine di ricondurre a certezza e uniformità di trattamento la questione delle attività extralavorative dei dipendenti dell'Azienda Speciale;

Valutato opportuno chiedere a tali riguardi un parere legale al proprio consulente avv. Federica Liberatore;

Visti: lo Statuto dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali e i vigenti contratti di servizio ripassati il 28 Aprile 2010 e il 24 Febbraio 2014 tra il Comune di Montesilvano e questo Ente Strumentale, repertoriati agli atti del Comune di Montesilvano rispettivamente sotto il n. 2 e il n. 570;

Visto, altresì, il Regolamento di organizzazione aziendale;

A mente della Legge n. 190/2012 e del d.lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, nonché del PTPC e del PTTI aziendali così come approvati con deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda n. 06 del 24 Febbraio 2015;

DELIBERA

1. Di stabilire che le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale di questa deliberazione.

2. Di chiedere al consulente legale dell'Azienda Speciale – avv. Federica Liberatore – un parere in ordine a quanto esposto nelle premesse, ovvero, in sintesi:

3.

→ SE L'INCOMPATIBILITÀ ASSOLUTA CHE VIETA DI SVOLGERE ATTIVITÀ EXTRALAVORATIVE RETRIBUITE SANCITA DAL COMMA 4 DELL'ARTICOLO 27 DEL VIGENTE STATUTO AZIENDALE RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE PERSONALE A TEMPO PIENO, SIA ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO CHE INDETERMINATO, CON LA CONSEGUENZA DELLA NECESSITÀ DELLA PREVIA AUTORIZZAZIONE;

→ SE IL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE, SIA ORIZZONTALE CHE VERTICALE, NON E' TENUTO A RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE DI SPECIE, MA SOLO A UNA COMUNICAZIONE CIRCOSTANZIATA SULLA QUALE L'AZIENDA ESPRIME L'EVENTUALE DIVIETO IN PRESENZA DI MOTIVI OSTATIVI PER INCOMPATIBILITÀ, NON CONCORRENZA, CONFLITTUALITÀ CON IL SUPERIORE INTERESSE AZIENDALE.

☎ 0854454672 ☎ 0854481345

www.aziendasociale.it info@aziendasociale.it info@pec.aziendasociale.it

